



Council of the
European Union

Brussels, 27 May 2016

8043/16

Interinstitutional File:
2009/0052 (CNS)

JUR 159
CODIF 16
COMER 41

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community
(OJ L 343, 22.12.2009, p. 51)

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE according to the Council Statement of 1975.

(The procedures are explained in Council document 5980/07 JUR 49, available in the official languages, together with a translation of the structure of this cover page.)

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency: 8 days

Any objections regarding this corrigendum should be notified to the Presidency:

Mrs. Liesbeth A Campo:

email: liesbeth.acampo@minbuza.nl

RETTIFICA

**del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping
da parte di paesi non membri della Comunità europea**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 22 dicembre 2009)

Pagina 55, articolo 2, paragrafo 7, lettera a):

anziché:

"a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato⁽¹⁾, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa la Comunità, ..."

leggasi:

"a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato⁽¹⁾, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, ..."

Pagina 55, articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino:

anziché:

" — i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;"

leggasi:

" — i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, in particolare relativamente alle svalutazioni degli attivi, ad altre cancellazioni contabili, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;"

Pagina 61, articolo 6, paragrafo 9:

anziché:

"9. ... In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9."

leggasi:

"9. ... In ogni caso, tali inchieste si concludono entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 in materia di impegni o dell'articolo 9 in materia di azione definitiva."

Pagina 63, articolo 11, paragrafo 2:

anziché:

"2. Le misure di antidumping definitive scadono..."

leggasi:

"2. Le misure antidumping definitive scadono..."
